

TRIBUNALE DI MANTOVA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice,  
letto il ricorso che precede,  
visto l'art. 415, commi 2 e 3, c.p.c.,

FISSA

la comparizione delle parti dinanzi a sé per l'udienza del **2.2.2023 ore 10.00**;

rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari;  
considerato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 c.p.c. non appare idonea al raggiungimento dello scopo, attesa la natura celere del rito prescelto dalla parte ricorrente;  
visto l'art. 151 c.p.c.;  
su istanza di parte,

DISPONE

che la notificazione del ricorso e del presente decreto sia eseguita da parte ricorrente nei termini di legge mediante inserimento nel sito internet istituzionale del M.I.U.R. e sul sito internet istituzionale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova contenente i seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare;
- c) sunto dei motivi di ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati individuati come: *"personale inserito nelle graduatorie di Istituto - terza fascia personale ATA – D.M 50/2021 – graduatorie definitive triennio 2021/2023"* che, in virtù dell'accoglimento del ricorso, potrebbero subire un pregiudizio.

Si avverte che i convenuti hanno l'onere di costituirsi in Cancelleria, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Mantova, 22.6.2022

Il giudice  
dott. Nicolò Pavoni